

INTRODUZIONE

Nel presente elaborato viene analizzata la disciplina del recesso nella società a responsabilità limitata, quale fattispecie di estinzione soggettiva della partecipazione, alla luce delle novità normative introdotte dalla riforma del diritto societario con il D.lgs. n. 6 del 2003.

La riforma del 2003 ha ridisegnato i contorni della società a responsabilità limitata, “accrescendone i tratti distintivi ed emancipandola da quella scomoda sorella maggiore che è sempre stata la società per azioni”.¹

Il diritto di recesso nella società a responsabilità limitata, mediante le modifiche apportate con il D.lgs. n. 6 del 2003, si è trasformato da istituto marginale, da limite estremo al generale principio maggioritario oltre che da un irrimediabile fattore di rischio per l'integrità del capitale sociale ad un istituto connotato da un apparato normativo tendenzialmente autonomo in grado di assolvere alla sua finalità principale, ovvero regolare il diritto del socio ad ottenere il rimborso del valore della propria partecipazione, nel caso in cui esso non concordi sulla modifica di alcune regole fondamentali della società.

Principale novità introdotta dal legislatore della riforma è rappresentata non solo dall'ampliamento delle originarie cause di recesso legali e inderogabili, ma anche dall'ampio spazio lasciato all'autonomia statutaria, superando così il principio di tassatività delle cause di recesso, il quale denotava un generale disfavore per l'istituto.

¹ M. CALLEGARI, *Il recesso del socio nella s.r.l.*, in AA.VV., *Le nuove srl*, Zanichelli Editore, Bologna 2008, p. 215.

Risultano anche completamente modificati i criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione “con un’impostazione volta a sottolineare una valenza funzionale dell’istituto del tutto nuova”.²

² F. ANNUNZIATA, *Il recesso del socio nella società a responsabilità limitata*, in AA.VV., *Società a responsabilità limitata: artt. 2462-2483 c.c.*, Giuffrè Editore, Milano 2008, p. 456.

CAPITOLO I

FATTISPECIE DI ESTINZIONE SOGGETTIVA DELLA
PARTECIPAZIONE.: IL RECESSO

1. Il contesto legale di riferimento

La riforma delle società di capitali attuata dal D.lgs. n. 6 del 2003 disciplina *ex novo* il recesso del socio di società a responsabilità limitata, modificando radicalmente il sistema anteriore ispirato al modello delle società per azioni.

La nuova disciplina del recesso nella società a responsabilità limitata presenta, quindi, molteplici innovazioni rispetto al passato, tanto che potrebbe affermarsi che si tratti “di uno degli aspetti della disciplina della società a responsabilità limitata che ha subito le maggiori e più radicali trasformazioni per effetto della riforma”.³

Infatti, la riforma del 2003 ha voluto ridisegnare i contorni della società a responsabilità limitata, “accrescendone i tratti distintivi ed emancipandola da quella scomoda sorella maggiore che è sempre stata la società per azioni”.⁴

La più importante novità consiste nel “venir meno dell’atteggiamento di diffidenza di cui l’istituto del recesso era circondato fin dal codice del 1882”.⁵

Prima della riforma del diritto societario attuata con il d.lgs. n. 6 del 2003, la disciplina del recesso si limitava essenzialmente al disposto dell’articolo 2437 del codice civile in tema di società per azioni ed applicabile anche alla società a responsabilità limitata, portando a non avere, in materia di recesso, differenza alcuna tra la disciplina della società per azioni e la disciplina della società a responsabilità limitata.⁶

³ F. MAGLIULO, *Il recesso e l’esclusione*, in AA.VV., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Ipsoa, Milano 2007, p. 247.

⁴ M. CALLEGARI, *Il recesso del socio nella s.r.l.*, in AA.VV., *Le nuove srl*, Zanichelli Editore, Bologna 2008, p. 215.

⁵ AA.VV., *Il recesso del socio nella società a responsabilità limitata*, in “Il commercialista Veneto. L’inserto”, 2006, fasc. 172, p. 3.

⁶ Il vecchio testo dell’articolo 2494 c.c. rinviava alla disciplina della società per azioni, quindi anche nella società a responsabilità limitata il recesso era ammissibile soltanto se veniva modificato il tipo o l’oggetto sociale, ovvero se veniva trasferita la sede sociale all’estero. Legittimati ad esercitare il recesso erano i soci dissenzienti o assenti, a cui spettava il rimborso della partecipazione in proporzione al capitale sociale

Inoltre, il recesso rappresentando uno strumento a tutela della minoranza, in questo caso il socio recedente, era visto con molta perplessità dalla maggioranza dei soci, poiché l'uscita di uno di essi dalla società avrebbe potuto compromettere l'equilibrio finanziario che generalmente deve contraddistinguere l'impresa stessa.⁷

Vigeva, altresì, il principio di tassatività con riguardo alle singole ipotesi di recesso, escludendo così ogni possibilità di prevedere nello statuto ulteriori casi di recesso. Le fattispecie oltre ad essere considerate tassative, venivano anche considerate imperative in quanto in base all'ultimo comma dell'articolo 2437 del codice civile era vietato ogni patto che escludesse o rendesse più gravoso l'esercizio del diritto di recesso.

Tutto ciò rendeva il recesso “un istituto assolutamente marginale”.⁸

I due tratti della nuova disciplina, che colpiscono immediatamente, sono rappresentati: dall'ampliamento delle relative fattispecie e dal notevole spazio lasciato all'autonomia statutaria.

Della previgente disciplina del recesso resta molto poco, infatti sopravvivono i tre casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ma a questi, con la nuova disciplina, è stata aggiunta una lunga serie di fattispecie legali, le quali rappresentano una notevole novità rispetto al passato ed inoltre, in ogni caso, l'atto costitutivo, come già anticipato, può prevedere e disciplinare fattispecie ulteriori, prevedendo però il legislatore un nucleo minimo di cause di recesso, alle quali lo statuto non può derogare.

Il recesso così nella riforma “supera gli angusti binari nei quali l'evoluzione storica l'ha confinato”.⁹

risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. N. SALATINO, *Profili sistematici della società a responsabilità limitata*, Giuffrè Editore, Milano 2005, p. 56.

⁷ L. DE ANGELIS, *Diritto commerciale*, CEDAM, Bologna 2010, p. 305

⁸ F. MAGLIULO, *Il recesso e l'esclusione*, cit., p. 248.

⁹ F. ANNUNZIATA, *Il recesso del socio nella società a responsabilità limitata*, in AA.VV., *Società a responsabilità limitata: artt. 2462-2483 c.c.*, Giuffrè Editore, Milano 2008, p. 456.

Risultano anche completamente modificati i criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione “con un’impostazione volta a sottolineare una valenza funzionale dell’istituto del tutto nuova”.¹⁰

In tal modo, “da un lato vengono fissati parametri non paralizzanti per il socio, dall’altro sono tutelate efficacemente le ragioni dei creditori”.¹¹

Quindi, alla luce della nuova disciplina si possono distinguere:

1. Cause di recesso legali e inderogabili
2. Cause di recesso previste dallo statuto.

Il diritto di recesso mediante le modifiche apportate dal D.lgs. n. 6 del 2003 alla relativa disciplina riesce a divenire “uno strumento di tutela che attribuisce alla minoranza la certezza di potersi sottrarre dal vincolo societario senza subire le conseguenze derivanti da variazioni dell’assetto organizzativo non condivise che sono rimesse alla decisione della maggioranza”.¹²

2. Casi di recesso legali e inderogabili

Come già anticipato, le fattispecie di recesso previste per la società a responsabilità limitata possono distinguersi in fattispecie legali e fattispecie statutarie.

Il legislatore individua “un nucleo minimo di cause di recesso, alle quali lo statuto non può derogare”.¹³

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, CEDAM, Padova 2007, pp. 156-157.

¹² AA.VV., *Il recesso del socio nella società a responsabilità limitata*, in “Il commercialista Veneto. L’inserto”, 2006, fasc. 172, p. 3.

¹³ F. ANNUNZIATA, *Il recesso del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 467.